

VERBALE DI ACCORDO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER I DIPENDENTI DELLE FARMACIE PRIVATE DELL'UMBRIA

L'anno 2003 il giorno 18 novembre in Perugia

TRA

La Federfarma Umbria rappresentata dal Presidente Dott. Augusto Luciani

con il contributo di una delegazione composta dai Dott.i Massimo Ortalli,
Gianluca Ceccarelli, Alessandro Betti e Stefano Monicchi

assistiti dai Dott.i Carlo Ghiani e Enrico Giammarioli della Federfarma
Nazionale

E

la FISASCAT CISL rappresentata dal Sig. Francesco Ferroni

la FILCAMS CGIL rappresentata dal Sig. Ivo Banella

la UILTUCS UIL rappresentata dalla Sig.ra Ermelinda Luchetti

assistiti dalle R.S.A.

si è stipulato il seguente contratto integrativo per i dipendenti delle farmacie private
dell'Umbria con scadenza al 31/12/2006.

1. RELAZIONI SINDACALI

Le Parti confermano la volontà di rilanciare le relazioni sindacali nel settore. Le problematiche presenti sia a livello nazionale che regionale rendono indispensabile un confronto tra le Parti affinché il settore non venga impoverito né in termini di distribuzione del farmaco né in termini di professionalità.

A tal fine si concorda di incontrarsi, una volta l'anno per valutare l'andamento del settore, e, su richiesta di una delle Parti, su temi di interesse regionale.

2. CORSI ECM

Ad integrazione di quanto previsto in materia di interventi di sostegno all'ECM dal verbale di accordo nazionale del 15/11/2002, le farmacie si impegnano a rimborsare totalmente, per il triennio previsto dal citato accordo nazionale e secondo le modalità e le procedure ivi stabilite, le spese per la partecipazione da parte dei propri dipendenti ai corsi ECM promossi e/o indicati da Federfarma Umbria.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno ovvero nel caso di assunzione a tempo determinato, il lavoratore avrà diritto ad un numero di crediti formativi, rispetto a quelli previsti dalla legge per ciascun anno, proporzionale ai mesi di servizio prestato in farmacia.

In particolare, per quanto concerne l'anno 2003, le farmacie che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, non abbiano già riconosciuto ai propri dipendenti il rimborso totale per la partecipazione ai corsi ECM, provvederanno in tal senso all'atto della presentazione da parte dei dipendenti interessati di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali.

Rimane inteso che il trattamento previsto dal presente accordo viene considerato quale condizione di miglior favore e, in quanto tale, assorbe i rimborsi previsti a livello nazionale per il triennio 2003-2004-2005, fatto salvo il riconoscimento delle ore di permesso nelle quantità previste per ciascuno dei suddetti anni ovvero dell'indennità sostitutiva secondo quanto disposto dal citato accordo nazionale del 15.11.2002.

3. INDENNITA' CAMICI

A decorrere dal 01/01/2003 le farmacie corrisponderanno ai propri dipendenti la seguente indennità:

Anno 2003	€ 150
Anno 2004	€ 200
Anno 2005	€ 250
Anno 2006	€ 300

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno o nel caso di assunzione a tempo determinato, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare dell'indennità per quanti sono i mesi di servizio prestato in farmacia. Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto all'indennità in modo proporzionale alla prestazione ad orario ridotto rispetto a quello previsto dal CCNL.

Le suddette indennità saranno corrisposte per il personale a tempo indeterminato con la busta paga del mese di marzo e per il personale con contratto a termine all'atto

della risoluzione del rapporto di lavoro. Tali indennità avranno incidenza sul TFR ma non concorreranno alla determinazione di ogni altro istituto contrattuale.

Per quanto concerne specificamente l'anno 2003, l'indennità camici sarà corrisposta con la busta paga del mese di novembre dell'anno in corso.

La stesura definitiva del contratto integrativo regionale è rinviata al termine del rinnovo della parte normativa del CCNL e comunque non oltre il 30/06/2004. In tale sede si procederà all'esame dei singoli istituti contrattuali i cui aspetti organizzativi sono demandati a livello regionale.

Tutte le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti a livello di singola farmacia restano salvaguardate.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERFARMA UMBRIA

FILCAMS-FISASCAT-UILTUCS

Perugia, 18 novembre 2003